



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
LIPARI

ORDINANZA N° 23/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 31/2002 in data 03.08.2002 relativa alla disciplina delle banchine e lo svolgimento delle attività commerciali e/o marinare presso il molo di Filicudi Porto e Filicudi Pecorini a Mare;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 01/2008 in data 14.01.2008, "lavori presso i porti/approdi delle Isole Eolie" interdizione porzione di molo del porto di Filicudi;
- VISTO** il verbale di sopralluogo del 25.01.2018 per la "verifica dello stato dei luoghi per riposizionamento e rideterminazione segnaletica in ambito portuale Isola di Filicudi – Scalo principale (Filicudi Porto) e Scalo di Pecorini;
- VISTA:** l'ordinanza dirigenziale comunale disciplinante la circolazione veicolare relativa all'Isola di Filicudi – Comune di Lipari;
- VISTI:** gli atti in possesso a questo Ufficio;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare la destinazione delle banchine e lo svolgimento delle attività nel predetto molo, anche al fine di consentire l'ormeggio dei mezzi di linea in caso di impossibilità ad operare, per avverse condizioni meteo marine, nel molo di Filicudi-porto;
- RITENUTO:** opportuno regolamentare l'utilizzo del molo di Filicudi-Porto;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 e del relativo Regolamento;

ORDINA

Articolo 1

INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO PORTUALE NELL'ISOLA DI FILICUDI

L'ambito portuale dell'isola di Filicudi, meglio evidenziato nelle allegate planimetrie, che costituiscono parte integrale della presente Ordinanza, comprende le seguenti zone:

- molo di Filicudi-Porto – (*Allegato 1*);
- molo di Pecorini – (*Allegato 2*).

Articolo 2

MOLO DI FILICUDI – PORTO

a) Destinazione del molo e disciplina degli ormeggi

▪ **Testata del molo:**

è riservata all'ormeggio delle navi di linea per lo svolgimento delle operazioni commerciali. Considerata l'esiguità di spazi disponibili, è inoltre consentito l'ormeggio delle unità adibite al trasporto passeggeri, limitatamente al tempo necessario alle operazioni di imbarco o sbarco ed ad una sola unità per volta. Tali operazioni non dovranno in alcun caso procurare ritardi ai mezzi di linea, cui rimane la priorità assoluta;

▪ **Lato est** (lato sinistro guardando dal mare):

è riservato all'ormeggio delle unità da diporto, da traffico e da pesca, ad eccezione dell'area in concessione demaniale al gestore dell'impianto di rifornimento, che sarà opportunamente segnalata e delimitata a cura del concessionario; è da intendersi esclusa a tale utilizzo la porzione di molo interdetta dall'Ordinanza n.01/2008 del 14.01.2008;

▪ **Lato ovest** (lato destro guardando dal mare):

il primo tratto a partire dalla testata del molo e per un'estensione di mt. 40 (quaranta) è riservato all'ormeggio delle unità veloci di linea di tipo aliscafo. Il restante tratto di molo verso terra è riservato all'ormeggio di unità da diporto e da pesca a condizione che la loro presenza non intralci le manovre dei mezzi di linea;

b) Circolazione stradale

In ambito portuale la circolazione dei veicoli è disciplinata in tal modo:

▪ **Molo di imbarco:**

Il divieto di accesso al molo d'imbarco è indicato da apposita segnaletica posizionata presso la radice dello stesso. L'accesso è consentito ai veicoli impegnati nelle operazioni di imbarco/sbarco, purché muniti di valido titolo di viaggio. La sosta dei suddetti veicoli, presso la corsia di imbarco, è consentita esclusivamente in concomitanza con la partenza delle unità navali di linea, entro e non oltre un'ora dalla prevista, esponendo il regolare titolo di imbarco.

▪ **Radice del molo:**

il divieto di sosta è permanente lunga tutto l'arco della giornata (0- 24 h), ad esclusione di n. 1 stallo riservato a portatori di handicap in possesso di regolare permesso e di n. 1 stallo riservato al mezzo degli ormeggiatori del servizio portuale, così come individuato da apposita segnaletica.

Al termine delle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, è consentita esclusivamente la breve sosta dei veicoli per le operazioni di carico/scarico, senza mai creare alcun intralcio alle operazioni commerciali.

I veicoli sbarcati dovranno lasciare immediatamente l'ambito portuale.

c) Attività di rifornimento carburante

Il gestore dell'impianto di rifornimento carburanti, posto nelle immediate vicinanze della radice del molo-lato sud, individuato nella planimetria allegata al n. 5, ha l'onere di predisporre idonea recinzione nei limiti della relativa concessione demaniale.

Articolo 3

MOLO DI PECORINI A MARE

a) Destinazione del molo e disciplina degli ormeggi

- **Testata:**
è riservata all'ormeggio delle unità adibite al trasporto di passeggeri, limitatamente al tempo necessario alle operazioni di imbarco/sbarco.
- **Lato ovest**(lato sinistro guardando dal mare):
è riservato all'ormeggio delle unità da diporto e da pesca;
- **Lato est**(lato destro guardando dal mare):
è riservato all'ormeggio delle unità da diporto e da pesca.

b) Scalo alternativo

Qualora per avverse condizioni meteo marine, non sia possibile ormeggiare nel molo di Filicudi-Porto, le operazioni commerciali dei mezzi di linea, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima potranno essere svolte presso il molo di Pecorini a Mare. In tal caso la destinazione del molo è la seguente:

- **Testata:**
è riservata all'ormeggio delle navi di linea per lo svolgimento delle operazioni commerciali. Considerata l'esiguità di spazi disponibili è inoltre consentito l'ormeggio delle unità adibite al trasporto di passeggeri, limitatamente al tempo necessario alle operazioni di imbarco o sbarco. Tali operazioni non dovranno in alcun caso procurare ritardi ai mezzi di linea cui rimane la priorità assoluta;
- **Lato ovest**(lato sinistro guardando dal mare):
è riservato all'ormeggio delle unità da traffico, da diporto e da pesca.
- **lato est** (lato destro guardando dal mare):
è riservato esclusivamente all'ormeggio delle unità navali di linea del tipo aliscafo e/o monocarena;

c) Circolazione stradale

In ambito portuale è vietato l'accesso a qualsiasi veicolo.

Nel caso di utilizzo del molo come scalo alternativo, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- sul versante ovest del molo è consentita la sosta in fila singola dei veicoli in attesa di imbarco, entro e non oltre un'ora dalla partenza e con le stesse modalità previste dal precedente art.2 lett. b) punto 1;
- i veicoli sbarcati dovranno lasciare immediatamente l'ambito portuale;
- è consentita la fermata dei veicoli per brevi operazioni di carico/scarico, senza creare intralcio ed esclusivamente al termine delle operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri.

Articolo 4

ORMEGGIO DELLE NAVI PORTA-ACQUA

Le navi adibite al rifornimento idrico che ormeggiano nei moli di Filicudi-Porto e Pecorini, non devono ostacolare o ritardare le manovre delle unità di linea. Allo stesso modo è fatto obbligo alle unità navali già ormeggiate nei moli di Filicudi-Porto e Pecorini, o in prossimità di essi, di non ostacolare o ritardare le manovre d'ormeggio delle navi adibite al rifornimento idrico.

Articolo 5

NAVIGAZIONE IN PROSSIMITÀ DEI PORTI ED ORMEGGIO ALLA FONDA

- a) Gli specchi acquei antistanti le opere portuali sono unicamente destinati a manovre di ormeggio, disormeggio ed all'ingresso e all'uscita delle unità;
- b) Tutte le unità navali in ingresso ed in uscita dal porto devono procedere con prudenza alla minima velocità;
- c) Nella fascia di 0,5 miglia nautica dalla testata dei moli di ormeggio, gli aliscafi non devono navigare sulle ali portanti;
- d) Salvo in casi di necessità per esigenze di manovra urgente o di accertato pericolo, nello specchio acqueo antistante l'ambito portuale, è fatto divieto di usare il fischio o sirena o altro mezzo sonoro che arrechi disturbo alla quiete pubblica.
- e) Al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione, è fatto divieto di ancoraggio e sosta:
 - negli specchi acquei antistanti le opere portuali destinati a manovre di ormeggio, disormeggio e alle rotte di ingresso ed uscita delle unità;
 - entro 200 (duecento) metri dalla testata dei moli di Filicudi-Porto e Pecorini;
- f) fermorestando il divieto di cui al precedente punto, l'ancoraggio delle navi nella rada antistante l'ambito portuale dovrà essere preventivamente richiesto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, fornendo le seguenti informazioni:
 - tipo e nome nave;
 - numero e ufficio di iscrizione;
 - t.s.l.;
 - porto di provenienza e destinazione;
 - carico a bordo ovvero, se vuota, ultimo carico trasportato.
- g) le navi autorizzate potranno ormeggiarsi alla fonda purché non intralcino le manovre di entrata ed uscita dal porto e che siano a distanza di sicurezza da altre unità all'ancora.

Articolo 6

ATTIVITÀ DI ALAGGIO E VARO

Le imprese che intendono effettuare attività di alaggio e varo in ambito portuale, oltre ad essere iscritte nei registri tenuti di cui all'art. 68 del codice della navigazione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a) i mezzi utilizzati dovranno essere immatricolati e targati ai sensi del codice della strada ed in possesso di tutte le certificazioni, in corso di validità, previste dalle norme in vigore, inclusa idonea polizza assicurativa per danni causati a terzi derivanti dallo svolgimento di tale attività;

- b) l'alaggio ed il varo dovranno essere effettuati in massima sicurezza, senza intralciare le operazioni commerciali delle navi di linea e a debita distanza dalle altre unità all'ormeggio;
- c) le aree a terra circostanti la zona delle attività di alaggio/varo dovranno essere sgombre da persone, materiali e veicoli non coinvolti nelle operazioni citate;
- d) l'attività di alaggio/varo non può essere effettuata in concomitanza con le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri;
- e) le aree portuali non potranno essere occupate da gru o altri materiali utilizzati, in dette operazioni, oltre il tempo strettamente necessario;
- f) al termine delle operazioni l'area utilizzata dovrà essere opportunamente ripulita.

Articolo 7

DIVIETI

All'interno dell'ambito portuale è vietato:

- a) il deposito di selle, carrelli, imbarcazioni e materiali in genere, ad eccezione delle merci dirette o provenienti dai mezzi di linea, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali;
- b) mantenere il radar acceso;
- c) l'uso di proiettori o sirene;
- d) effettuare le prove dei motori o comunque provocare rumori molesti;
- e) tuffarsi dai moli nonché lo svolgimento di attività balneari, incluso l'uso di tavole a vela negli specchi acquei prospicienti;
- f) l'uso di detersivi o sostanze simili per il lavaggio di unità navali o veicoli;
- g) abbandonare o depositare in banchina, gettare, immettere o scaricare in mare rifiuti solidi o liquidi o altre sostanze inquinanti;
- h) il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili;
- i) svolgere attività commerciali non specificatamente autorizzate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
- j) impegnare le scale ubicate lungo i moli e gli antistanti ormeggi oltre il tempo strettamente necessario per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.

Articolo 8

NORME DI SICUREZZA

- a) Le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, veicoli e merci in genere, dovranno essere effettuate in sicurezza e sotto il controllo degli equipaggi;
- b) È fatto obbligo a tutte le navi traghetto in arrivo di aprire il portellone quando la nave è ferma ed ormeggiata in banchina. Allo stesso modo il portellone dovrà essere chiuso prima che la nave molli gli ormeggi per la partenza;
- c) I comandi delle navi all'ormeggio, durante la sosta in porto, devono mantenere un servizio

continuativo di vigilanza al portellone e/o scalandrone, al fine di evitare che estranei o comunque persone non autorizzate, possano accedere a bordo;

- d) I veicoli che accedono in ambito portuale, considerato il continuo transito di passeggeri, devono transitare con estrema cautela evitando di avvicinarsi pericolosamente al ciglio banchina;
- e) Le persone che a vario titolo entreranno in ambito portuale, dovranno:
- Vigilare ed accompagnare i minori di anni 14;
 - Non avvicinarsi al ciglio banchina;
 - Mantenersi a distanza di sicurezza da cavi in tensione e prestare la massima attenzione ad eventuali ostacoli in banchina.

Articolo 9

FONDALI

I fondali, riportati nella planimetria allegata, devono ritenersi indicativi e pertanto i comandanti delle unità che dirigono all'ormeggio, oltre a procedere con cautela, dovranno adottare tutte quelle misure che la buona perizia marinaresca richiede.

Articolo 10

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA

Previ diretti contatti con l'Ufficio Circondariale Marittimo, a cura del Comune di Lipari, dovrà essere apposta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria a garantire un sicuro ed ordinato svolgimento della circolazione veicolare e pedonale all'interno dell'ambito portuale.

Articolo 11

ABROGAZIONE DI NORME

l'ordinanza n. 31/2002 del 03.08.2002, in premessa citata, è abrogata.

Articolo 12

DISPOSIZIONE FINALI

- a) i trasgressori alla presente ordinanza, fatte salve specifiche norme di legge, saranno sanzionati ai sensi degli artt. 1161, 1165, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 aggiornato al D.lgs. n. 229 del 03 novembre 2017 e saranno ritenuti responsabili di ogni evenienza che possa derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente;
- b) è fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza;
- c) resta salva, in caso di sopraggiunte esigenze operative, la facoltà del Comandante del Porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni.

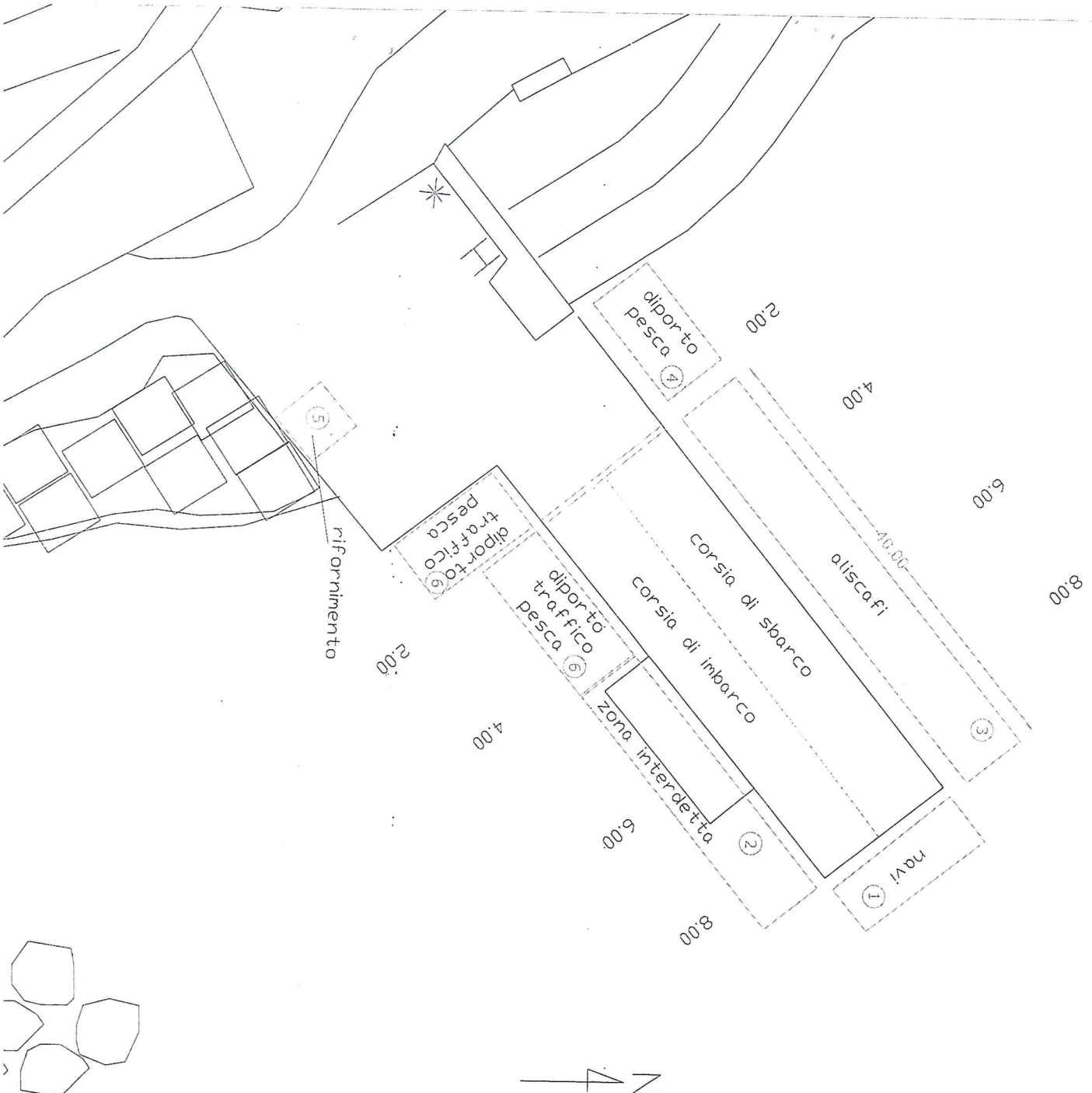
Lipari, 22 Maggio 2018

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Francesco PRINCIPALE



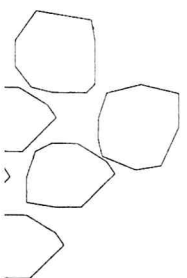
FILICUDI PORTO

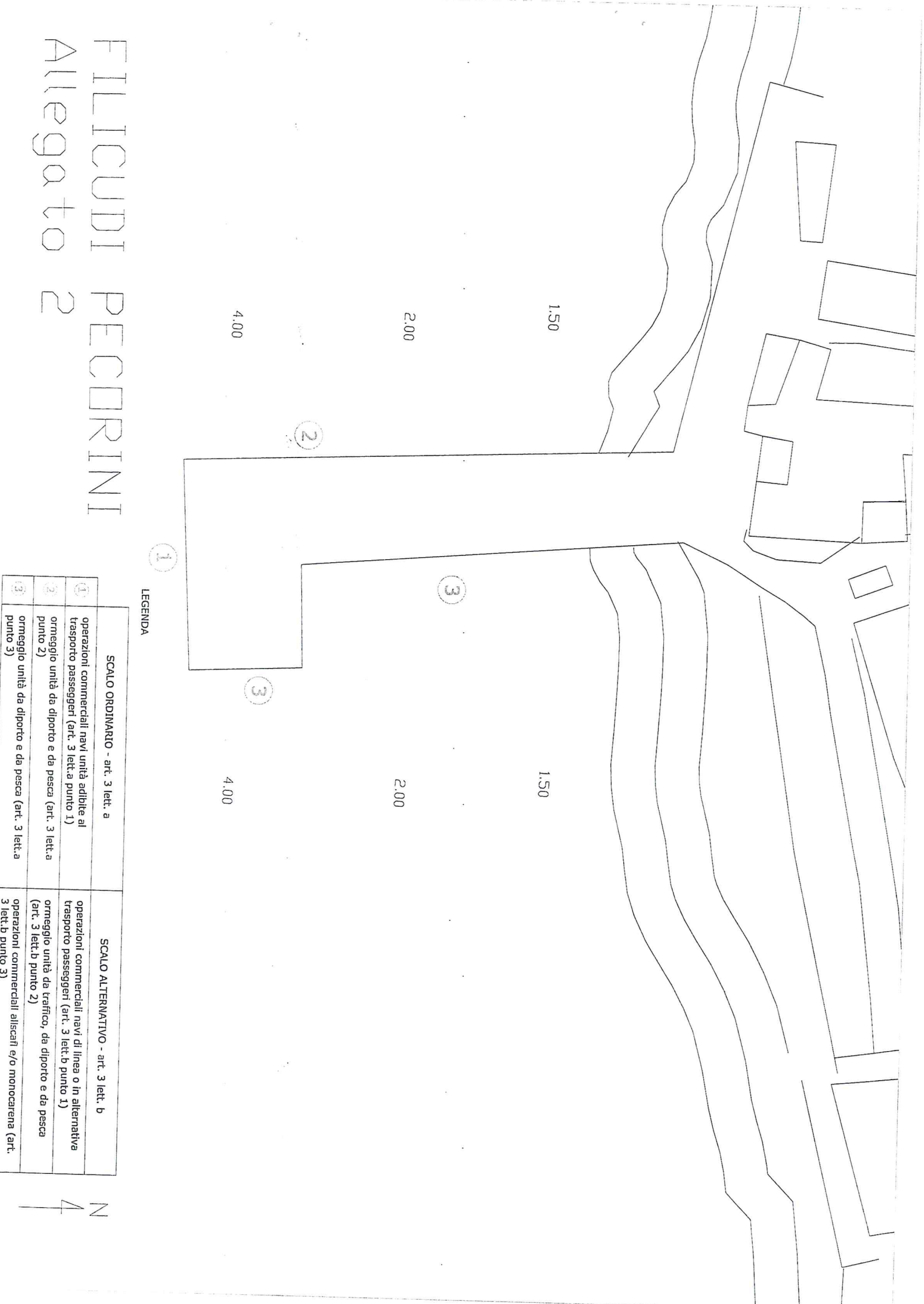
Allegato 1



LEGENDA

①	operazioni commerciali navi di linea o in alternativa trasporto passeggeri (art. 2 lett.a punto 1)
②	zona interdetta Ord. n. 1/2008 del 14/01/2008 (art. 2 lett.a punto 2)
③	operazioni commerciali mezzi veloci di linea (art. 2 lett.a punto 3)
④	ormeggio di unità da diporto e da pesca (art. 2 lett.a punto 3)
⑤	rifornimento carburante (art. 2 lett. c)
⑥	ormeggio di unità da diporto, da traffico e da pesca (art. 2 lett.a punto 2)
✱	stallo sosta riservato per ormeggiatori in servizio (art. 2 lett.b punto 2)
H	stallo sosta riservato per portatori di handicap muniti di pass (art. 2 lett.b punto 2)
—	divieto d'accesso - transenne (art. 2 lett.b punto 1)





1
LEGENDA

SCALO ORDINARIO - art. 3 lett. a		SCALO ALTERNATIVO - art. 3 lett. b	
1	operazioni commerciali navi unità adibite al trasporto passeggeri (art. 3 lett.a punto 1)	1	operazioni commerciali navi di linea o in alternativa trasporto passeggeri (art. 3 lett.b punto 1)
2	ormeggio unità da diporto e da pesca (art. 3 lett.a punto 2)	2	ormeggio unità da traffico, da diporto e da pesca (art. 3 lett.b punto 2)
3	ormeggio unità da diporto e da pesca (art. 3 lett.a punto 3)	3	operazioni commerciali aliscafi e/o monocalcarena (art. 3 lett.b punto 3)

FILICUDI PECORINI

Allegato 2

